



**Policy per la gestione dei conflitti
di interesse**
Linee Guida

INDICE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Principi Generali
4. Requisito di indipendenza
5. Incentivi e remunerazioni
6. La Policy aziendale per la gestione dei conflitti di interesse
7. Identificazione dei conflitti di interesse
8. Criteri per l' identificazione e mappatura dei conflitti di interesse
9. Comunicazione alla clientela sui conflitti di interesse
10. La gestione dei conflitti di interesse
11. Il Registro dei conflitti di interesse
12. Monitoraggio dei conflitti di interesse

Allegato 1. Mappatura dei conflitti di interesse

Allegato 2. Registro dei conflitti di interesse

1. Fonti normative

Il presente documento, denominato *Policy per la gestione dei conflitti di interesse* (di seguito anche *Politica o Policy*), approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2022, descrive la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Headway srl società di consulenza finanziaria (di seguito Scf o impresa di investimento) in ottemperanza e nel rispetto della seguente disciplina di riferimento:

- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID, *Markets in Financial Instruments Directive*);
- Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito TUF);
- Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito Regolamento Intermediari).
- Decreto 5 aprile 2012, n. 66

2. Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni:

- «albo»: l'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- «Organismo» ovvero OCF: l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati il servizio di consulenza in materia di investimento o servizi accessori;
- «soggetto rilevante» in relazione alla Scf: uno dei seguenti soggetti:
 - a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o consulente finanziario autonomo della Scf;
 - b) dipendente della Scf nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Scf e che partecipa alla prestazione di servizi di consulenza servizi accessori;
 - c) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla scf nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di consulenza o servizi accessori;
- «Società di consulenza finanziaria» o Scf, soggetto giuridico che svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti o servizi accessori secondo le disposizioni dell'Art. 18ter del Testo Unico della Finanza;
- «Consulente finanziario autonomo», persona fisica che svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti o servizi accessori secondo le disposizioni dell'Art. 18bis del Testo Unico della Finanza e di cui la Scf si può avvalere.

3. Principi Generali

La presente *policy* è stata predisposta ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari della Consob, contenente disposizioni in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

La Scf ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse, suscettibili di danneggiare la posizione della clientela, che possono insorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di consulenza e accessori, siano, oltre che necessarie ai fini dell'adempimento alle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela, di mantenere elevati *standard* qualitativi nello svolgimento delle attività della Scf e di salvaguardare la Scf sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

4. Requisito di indipendenza

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1. del Decreto del 4 aprile 2012 n. 66, non possono essere iscritte all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31 del Testo Unico della Finanza, le società di consulenza finanziaria che **intrattengono, direttamente, indirettamente**, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, **rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura**, con **emittenti e intermediari**, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono **condizionare l'indipendenza** nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

La Scf verifica, con frequenza almeno annuale, l'inesistenza dei rapporti menzionati nel paragrafo precedente.

Nel caso tali circostanze dovessero essere rilevate, la Scf registra i potenziali o effettivi conflitti di interesse, assicurando che tali situazioni non condizionano la Scf nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La Scf infine, in osservanza del comma 3 dell'articolo citato, informa l'OCF per le proprie opportune valutazioni.

5. Incentivi e remunerazioni

Con riferimento all'art. 162, comma 1., lettera d) e lettera e), del regolamento Intermediari di Consob:

- la società di consulenza finanziaria non può accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;

Inoltre

- la società di consulenza finanziaria evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità che possano far insorgere conflitti di interesse nei confronti dei clienti e incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

6. La Policy aziendale per la gestione dei conflitti di interesse

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione e si prefigge lo scopo di individuare, in riferimento agli specifici servizi di consulenza e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto della Scf, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

Inoltre, la Policy definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Il Consiglio di Amministrazione della Scf valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse e adotta misure adeguate a rimediare a eventuali carenze.

La Scf fornisce al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, al momento del primo contatto e, comunque, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza, una descrizione in forma sintetica, della propria politica sui conflitti di interesse (Allegato 2)-

In particolare, nell'ambito dello svolgimento dei servizi di consulenza e servizi accessori, la Scf:

a) adotta ogni misura idonea a **identificare** e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di consulenza o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;

b) mantiene e applica **disposizioni organizzative e amministrative** efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;

c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, **informa chiaramente i clienti**, prima di svolgere ogni attività connessa ai servizi prestati, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

7. Identificazione dei conflitti di interesse

La Scf, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, adotta ogni ragionevole misura organizzativa diretta sia ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra i diversi clienti, che ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti stessi

Al fine di determinare i **tipi di conflitti di interesse** che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di consulenza e servizi accessori, o di una combinazione di essi, che possono ledere gli interessi di un cliente, la Scf considera se l'impresa stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di consulenza o servizi accessori, sia per altra ragione:

a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un **guadagno finanziario** o evitino una perdita finanziaria **a spese del cliente**;

b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un **interesse distinto** da quello del cliente;

- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un **incentivo finanziario** o di altra natura a **privilegiare** gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la **stessa attività** del cliente;
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un **incentivo** in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

8. Criteri per l'identificazione e mappatura dei conflitti di interesse

Al fine di individuare correttamente tutte le possibili fattispecie di conflitti di interesse (effettivi e potenziali) caratterizzanti la prestazione del servizio, la Scf predispone una preliminare *mappatura* delle situazioni di conflitto di interesse in relazione al servizio prestato ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria della Scf.

Tale mappatura delle potenziali situazioni di conflitto rilevanti è indispensabile alla successiva individuazione dei presidi, dei divieti, delle cautele e, più in generale, delle misure organizzative cui conformare l'esercizio delle attività di impresa per la miglior gestione di detti conflitti.

In tale ambito, particolare attenzione si intende prestare anche alle eventuali fattispecie che possano rilevare con riferimento all'operato dei Soggetti Rilevanti e avuto riguardo alla prestazione del servizio di consulenza.

I criteri per l'identificazione dei conflitti di interesse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere ricondotti alle fattispecie nelle quali un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto

- possano realizzare un guadagno finanziario ovvero evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la stessa attività del cliente;

Le principali tipologie di conflitti d'interessi effettivi individuate, relativamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, sono contenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Policy.

Per ogni fattispecie di conflitto di interesse (potenziale o effettivo) la mappatura contiene le seguenti informazioni:

- l'indicazione del servizio;
- il numero progressivo con cui il conflitto è individuato;
- l'area del conflitto;
- la descrizione del conflitto;
- i soggetti interessati;
- la tipologia del conflitto;
- l'attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla gestione e alla mitigazione del conflitto;
- l'informativa fornita al cliente.

La mappatura dei conflitti di interesse viene riesaminata con frequenza almeno annuale e aggiornata sulla base di rilevazione di nuove fattispecie di conflitto potenziale o effettivo.

9. Comunicazione alla clientela sui conflitti di interesse

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Scf per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Scf informa chiaramente i clienti, prima di svolgere qualsiasi attività connessa ai servizi prestati, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Tali informazioni

- a) sono fornite su un supporto durevole e
- b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

La comunicazione ai clienti di cui ai precedenti paragrafi è adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dalla Scf al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Scf per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione.

La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di consulenza o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

In particolare nella comunicazione alla clientela, nel caso in cui oggetto del Servizio di Consulenza svolto dalla Scf fossero strumenti/prodotti per i quali possa rilevarsi (anche solo potenzialmente) una ipotesi di conflitto di interessi, la fattispecie verrà portata all'attenzione della Clientela, prima di dare avvio al servizio di consulenza, precisando al riguardo che:

- si tratta di una situazione di (anche solo potenziale) conflitto di interesse, precisandone natura ed estensione;
- la Scf non percepisce, ad alcun titolo, incentivi - così come definiti dalle disposizioni di Vigilanza - in relazione all'attività di consulenza svolta;
- sono puntualmente rappresentati alla clientela i motivi sui quali si fonda il consiglio e con esso l'esito delle valutazioni di adeguatezza.

10. La gestione dei conflitti di interesse

In conformità con la normativa vigente, la Scf ha adottato la presente procedura sulla gestione dei conflitti di interesse che, in coerenza con il complesso delle procedure aziendali, definisce i ruoli, le responsabilità e le attività dei diversi attori con lo scopo di:

- Identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti d'interessi tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti;
- descrivere le modalità attraverso le quali la Scf identifica, gestisce e registra su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo;
- prevedere i necessari meccanismi di *disclosure* nei confronti dei clienti qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non saranno tali da escludere il rischio di nuocere agli interessi dei clienti.

In particolare, mediante la procedura aziendale, nell'ipotesi dell'insorgere di fattispecie di conflitti di interesse,

- a) La Scf adotta misure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) La Scf effettua la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) La Scf assicura l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi

generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

- d) La Scf adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori;
- e) La Scf infine dispone misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di consulenza o servizi accessori distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse è oggetto di regolare controllo da parte dell'Amministratore Delegato e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle modalità di gestione dei conflitti stessi.

11. Il Registro dei conflitti di interesse

La Scf mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di consulenza o accessori svolti dalla Scf o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Il Consiglio di Amministrazione riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle situazioni di cui al presente articolo.

Le situazioni di effettivo/potenziale conflitto di interessi vengono censite attraverso la predisposizione di una specifica mappatura, ed inserite nel "Registro dei conflitti" in corrispondenza del servizio prestato.

Il "Registro dei conflitti" viene aggiornato ogni qualvolta si rilevi o si riceva informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di effettivo/potenziale conflitto.

Il "Registro dei conflitti" è tenuto ed aggiornato in maniera elettronica e all'interno dello stesso saranno riportati:

- l'indicazione del servizio;
- il numero progressivo con cui il conflitto è individuato;
- l'area del conflitto;
- la descrizione del conflitto;
- i soggetti interessati;
- la tipologia del conflitto;
- l'attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla gestione e alla mitigazione del conflitto;

- l'informativa fornita al cliente.

Il Registro viene sottoposto periodicamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di una situazione di conflitto di interesse, si verifica l'implementazione ed il buon funzionamento dei presidi previsti, al fine di escludere che la prosecuzione di un'attività possa generare effetti lesivi dell'interesse di uno o più clienti.

Eventuali anomalie rilevate nell'attuazione dei presidi devono essere prontamente portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di definire le necessarie azioni di intervento.

12. Monitoraggio dei conflitti di interesse

La Scf provvede al monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse. Al fine di garantire un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse individuate, vengono periodicamente verificati:

- l'elenco degli strumenti finanziari di emittenti per i quali la Scf svolge consulenza nonché l'elenco degli emittenti stessi;
- l'elenco degli strumenti finanziari emessi, gestiti o comunque riconducibili a società nelle quali siano presenti i soggetti rilevanti in qualità di soci o amministratori.

Per quanto riguarda i conflitti che possono insorgere tra la Scf ed i clienti, e tra i singoli clienti l'Amministratore Delegato effettua, anche autonomamente, una attività di monitoraggio.

Relativamente ai conflitti che possono insorgere tra l'interesse della Scf e quello dei clienti, l'Amministratore Delegato riceve periodicamente dalle funzioni responsabili i flussi informativi necessari per il puntuale censimento e monitoraggio delle situazioni di conflitto effettivo/potenziale.

Per quanto, da ultimo, concerne i conflitti che possono avere origine per il coinvolgimento di soggetti rilevanti, viene predisposto l'elenco di tutti i soggetti rilevanti e delle eventuali cariche ricoperte.

Allegato 1

Mappatura dei conflitti di interesse

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PRESIDI E MISURE DI GESTIONE
a) è probabile che la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;	La remunerazione variabile dei soggetti che svolgono la consulenza è legata al volume di raccomandazioni di investimento	La Società non prevede accordi con consulenti e collaboratori nei quali la remunerazione sia collegata al volume di raccomandazioni di investimento
	La remunerazione variabile dei soggetti che svolgono la consulenza è legata al conseguimento di commissioni di incentivo (performance fee).	La Società non prevede accordi con consulenti e collaboratori nei quali la remunerazione sia collegata al raggiungimento di obiettivi di performance
b) la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;	R a c c o m a n d a z i o n e personalizzata di investimento su strumenti finanziari sui quali la Scf abbia precedentemente assunto una posizione diretta.	La Società pone il divieto ai propri amministratori, al personale dipendente e ai consulenti di formulare raccomandazioni su strumenti finanziari eventualmente acquisiti dalla propria tesoreria.
c) la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;	R a c c o m a n d a z i o n e personalizzata di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti da un intermediario a favore della quale la Scf svolge un'attività di consulenza.	La Società si astiene da raccomandare ai clienti strumenti finanziari emessi o gestiti da intermediari per i quali la Società svolgesse un'attività di consulenza
	R a c c o m a n d a z i o n e personalizzata di strumenti finanziari il cui emittente è cliente della Scf.	La Società si astiene dall'effettuare raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari emessi o gestiti da un emittente che è cliente della Società
d) la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.	R a c c o m a n d a z i o n e personalizzata di strumenti finanziari di un emittente nel cui Consiglio di Amministrazione sia membro un soggetto rilevante della Scf	La Società si astiene dall'effettuare raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari emessi o gestiti da un emittente nel cui Consiglio di Amministrazione sia membro un soggetto rilevante della Società
	R a c c o m a n d a z i o n e personalizzata di strumenti finanziari il cui emittente è finanziato da un soggetto rilevante della Scf.	La Società si astiene dall'effettuare raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari emessi o gestiti da un emittente finanziato da un soggetto rilevante della Società

Allegato 2

Registro dei conflitti di interesse

Numero progressivo	
Data	
Area del conflitto	
Descrizione del potenziale o effettivo conflitto di interesse	
Soggetti o servizi interessati	
Natura del conflitto di interesse (potenziale/ effettivo)	
Tipologia di conflitto di interesse	
Attività di verifica	
Gestione, e mitigazione del conflitto di interesse	
Informativa preventiva ai clienti	